

# COMUNE DI SORISO

## Provincia di Novara

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.11

#### OGGETTO:

**APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) TARI 2023 E DETERMINAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2023**

L'anno **duemilaventitre** addì **ventisei** del mese di **aprile** alle ore ventuno e minuti quindici nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. MONTI FELICE - Sindaco	Sì
2. BERTUZZI MARCO - Consigliere	Sì
3. CAVAGNINO AUGUSTO - Vice Sindaco	Sì
4. ROSSI EZIO - Consigliere	Giust.
5. MARCHINETTI ASJA - Consigliere	Sì
6. CHERUBIN ELISA - Consigliere	No
7. BRESSAN FIORELLA - Consigliere	Sì
8. LANCELOTTO LUCA - Consigliere	Sì
9. PETRA DI CACCURI MARCO - Consigliere	Sì
10. MONGINI MASSIMO - Consigliere	Giust.
11. GIBERTI PATRIZIA MARIA TERESA - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	8
Totale Assenti:	3

Presiede Monti Geom. Felice nella sua qualità di Sindaco. Partecipa alla seduta la Dr.ssa Anna Laura Napolitano, Segretario Comunale, anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente, quindi, dichiara aperta la discussione sull'argomento inserito all'ordine del giorno.

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) TARI 2023  
E DETERMINAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2023

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 il Responsabile del Servizio, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, in relazione alle sue competenze.

Soriso, 26/04/2023

Il Responsabile del Servizio  
(f.to Dr.ssa Isabel Maruzzo)

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 il Responsabile del Servizio, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, in relazione alle sue competenze.

Soriso, 26/04/2023

Il Responsabile del Servizio  
(f.to Dr.ssa Isabel Maruzzo)

## IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

VISTO l'art. 151 D. Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), il quale prevede che gli Enti locali devono approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

CONSIDERATO, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale debba approvare, entro il termine del 30 aprile dell'anno di riferimento, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

VISTO l'art. 13, comma 15ter D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, come introdotto dall'art. 15bis D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019, il quale ha previsto che i versamenti della TARI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 527 L. 205/2017 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) specifiche competenze per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, con specifico riferimento alla:

1) predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio *“chi inquina paga”*;

2) approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;

3) verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;

CONSIDERATO CHE, con delibera n. 303/2019/R/RIF, ARERA ha introdotto le linee guida per l'elaborazione del metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari;

CONSIDERATO CHE, per quanto le delibere adottate dall'ARERA non abbiano natura normativa e non possano quindi sostituirsi alle disposizioni in materia di TARI dettate dalla L. 27 dicembre 2013 n. 147 e successive modifiche e integrazioni, l'introduzione di tale nuovo metodo tariffario ha inciso profondamente sulle modalità di predisposizione dei Piani Finanziari TARI, rispetto alle metodologie utilizzate fino all'anno 2019;

CONSIDERATO CHE, a seguito dell'introduzione del metodo tariffario rifiuti (MTR), con successiva delibera n. 138/2021/R/RIF, ARERA ha avviato il procedimento per la definizione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2), nell'ambito del quale ha provveduto all'aggiornamento e all'integrazione dell'attuale sistema di regole per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, nonché alla fissazione dei criteri per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;

CONSIDERATO CHE tale nuovo metodo tariffario per il periodo regolatorio 2022/2025 è stato approvato con successive delibere n. 196, 282 e 363/2021/R/RI, con disposizioni che, tuttavia, mentre sono destinate ad incidere sulla metodologia di definizione dei Piani

Finanziari TARI, non hanno introdotto specifiche variazioni in relazione ai termini di approvazione delle tariffe della TARI tributo che continuano ad essere disciplinate dalla L. 147/2013 e dalle norme attuative del D.P.R. 158/1999, che, in base alle norme attualmente vigenti, rimarranno applicabili anche per il 2023;

CONSIDERATO CHE, in materia TARI, importanti cambiamenti, applicabili già nel 2021, sono stati altresì apportati a seguito delle modifiche introdotte al Testo Unico Ambientale (D. Lgs. 152/2006) dal D. Lgs. 3 settembre 2020 n. 116, che ha introdotto una nuova classificazione dei rifiuti, che non prevede più l'attribuzione ai Comuni del potere di disporre l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, nonché la sottrazione dalla base imponibile TARI di alcune specifiche categorie (attività industriali, artigianali e agricole), che hanno già inciso sui criteri di determinazione delle tariffe della TARI 2021;

CONSIDERATO INOLTRE che il D. Lgs. 116/2020 è intervenuto anche nel modificare l'art. 238, comma 10, D. Lgs. 152/2006, stabilendo che *«le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale»*;

VISTO il PEF 2022/2025 trasmesso dal Gestore del Servizio nel dicembre 2021, già definitivo anche per l'anno 2023, quantificato in € 78.184,00, e approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 22/12/2021;

CONSIDERATO CHE, pur a fronte delle incertezze normative e applicative sopra richiamate, l'Amministrazione e l'Ufficio Tributi hanno effettuato una approfondita disamina delle risultanze del PEF TARI trasmesso dal Gestore e delle risultanze dei fabbisogni standard, così da poter provvedere:

- alla preliminare approvazione del PEF per l'anno 2023, di cui si allega il Prospetto Economico-Finanziario, per farne parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- alla conseguente determinazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2023, per garantire la copertura del costo del servizio sulla base di quanto previsto dall'art. 1, comma 654 L. 147/2013, in base al quale *«in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente»*;

CONSIDERATO CHE, alla luce di tutte le circostanze sopra riepilogate, l'Amministrazione ritiene di poter procedere all'approvazione delle tariffe della TARI 2023, di cui si allega alla presente deliberazione il prospetto riassuntivo, per farne parte integrante e sostanziale;

EVIDENZIATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 attribuisce al Consiglio Comunale la potestà di approvare le tariffe della TARI, in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ma non anche le relative scadenze, la cui determinazione può essere rimessa alla Giunta Comunale, con atto extra-regolamentare, eventualmente modificabile senza dovere di rettifica da parte dell'organo consiliare;

RITENUTO tuttavia opportuno, con la presente delibera, approvare contestualmente le tariffe della TARI 2023, nonché fissare le relative scadenze di pagamento per l'anno 2023;

EVIDENZIATO CHE, alla luce di quanto sopra, gli importi dovuti saranno riscossi in n. 2 (due) rate consecutive, alle seguenti scadenze:

- acconto: 31/07/2023

- saldo: 31/10/2023;

VISTO il vigente regolamento TARI, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 in data odierna;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D. Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

VISTO l'esito della votazione espresso per alzata di mano con il seguente risultato:

PRESENTI	ASTENUTI	VOTANTI	VOTI FAVOREVOLI	VOTI CONTRARI
n. 8	n. 0	n. 8	n. 8	n. 0

#### **DELIBERA**

- 1) Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) Di approvare il PEF 2022/2025 trasmesso dal Gestore del Servizio nel dicembre 2021, già definitivo anche per l'anno 2023, quantificato in € 78.184,00, e approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 22/12/2021;
- 3) di approvare per l'anno 2023, le tariffe della TARI integralmente riportate nel prospetto allegato al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale, con efficacia dal 1° gennaio 2023;
- 4) di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5% fissata dalla Provincia di Novara;
- 5) Di stabilire che, alla luce di quanto sopra, gli importi dovuti saranno riscossi in n. 2 (due) rate consecutive, alle seguenti scadenze:
  - acconto: 31/07/2023
  - saldo: 31/10/2023;
- 6) Di dare atto che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13bis D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, la presente delibera dovrà essere pubblicata sul Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 14 ottobre 2022, sulla base di quanto disposto dall'art. 15bis D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019,

#### **SUCCESSIVAMENTE IL CONSIGLIO COMUNALE**

per l'urgenza di provvedere alla conclusione dell'iter procedurale nei tempi concordati, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267, con votazione espressa per alzata di mano con il seguente risultato:

PRESENTI	ASTENUTI	VOTANTI	VOTI FAVOREVOLI	VOTI CONTRARI
n. 8	n. 0	n. 8	n. 8	n. 0

# **DELIBERA**

- 7)** di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
F.to : Monti Geom. Felice

Il Segretario Comunale  
F.to : Dr.ssa Anna Laura Napolitano

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

N. 192 del Registro delle Pubblicazioni

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data del 09-mag-2023 ai sensi dell'art. 124 del Decreto Legislativo 267/2000.

Soriso, lì 09-mag-2023

Il Segretario Comunale  
F.to Dr.ssa Anna Laura Napolitano

### **DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

**DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 26-apr-2023**

☒ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

☐ Per la scadenza dei 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Soriso, lì 09/05/2023

Il Segretario Comunale  
F.to : dr.ssa Anna Laura Napolitano

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale